

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2411

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SELVA, AMORUSO, ARDICA, BENEDETTI VALENTINI, BIZZARRI, BONO, CAPITANEO, CARRARA, CEFARATTI, CUSCUNÀ, DELLA ROSA, DELL'UTRI, FALVO, FRAGALÀ, FORESTIERE, GAGGIOLI, GIOVANARDI, GISSI, LA GRUA, LA RUSSA, MARENCO, MARENCO, MARINO BUCCELLATO, MARTINAT, MASTRANGELO, MAZZOCCHI, MITOLO, MORMONE, NAPOLI, NESPOLI, OLIVIERI, ONNIS, GIOVANNI PACE, PATARINO, PEZZELLA, PEZZOLI, PITZALIS, ROSITANI, SCALISI, SIDOTI, SPAGNOLETTI-ZEULI, STORACE, URSO, VENEZIA, ZACCHERA

Modifica all'articolo 84 della Costituzione

Presentata il 18 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questa legislatura sono state riproposte modifiche complessive dell'impianto costituzionale che si riallacciano al dibattito svoltosi in questi anni. Nella XI legislatura venne costituita la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali alla quale, con la legge costituzionale 6 agosto 1993, n. 1, vennero attribuiti poteri referenti e che affidò alla relazione conclusiva presentata ai Presidenti delle Camere l'11 gennaio scorso gli esiti della sua attività.

Il tema delle riforme istituzionali da tempo ha visto, da un lato, il dispiegarsi di tentativi di riforme complessive e, dall'altro, la definizione di singoli, specifici interventi di modifica del dettato costituzionale su aspetti per i quali si ritenevano mature le condizioni. In questa direzione si inseriscono da ultimo, nella passata legislatura, le leggi costituzionali 23 settembre 1993, n. 2, « Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per

il Trentino-Alto Adige » e 29 ottobre 1993, n. 3, « Modifica dell'articolo 68 della Costituzione ».

In questa seconda linea di intervento si inserisce questa proposta di legge costituzionale.

L'articolo 84, primo comma, della Costituzione fissa il requisito dell'età per l'eleggibilità a Presidente della Repubblica a cinquant'anni, che devono essere compiuti al momento dell'elezione. Il legislatore costituente ha quindi voluto stabilire per l'eleggibilità a Presidente della Repubblica un limite di età significativamente più alto di quello previsto per l'eleggibilità a senatore, a volere sottolineare le particolari caratteristiche delle quali deve essere dotato colui il quale ricopre la suprema magistratura. Caratteristiche che si legano all'età ed alla lunga esperienza politica conseguentemente maturata. Peraltro il sistema politico si è in qualche modo autoregolato sul punto e sono state elette a quella magistratura personalità aventi un'età maggiore. Proprio perché le leggi politiche hanno seguito una propria logica ci si può domandare se non sia più utile oggi affidare con maggiore elasticità a quelle stesse leggi la individuazione dell'uomo politico da proporre alla carica in questione, prevedendo una riduzione dell'indicato limite di età.

L'esame delle disposizioni vigenti negli altri Stati conforta nel dare risposta positiva. La Costituzione federale degli Stati

Uniti prevede che non è eleggibile alla carica di Presidente chi non abbia raggiunto l'età di trentacinque anni e, nei Paesi della Unione Europea, la Costituzione tedesca stabilisce che il Presidente federale per essere eleggibile deve avere compiuto quaranta anni e lo stesso requisito di età è previsto per l'elezione del Presidente della Repubblica nella Costituzione greca; le Costituzioni dell'Irlanda e del Portogallo fissano a trentacinque anni il requisito di età per l'eleggibilità a Presidente della Repubblica.

Non sfugge in questa sede che il dato dell'età ora ricordato è riferito ad un organo che occupa posizioni differenziate nelle diverse forme di Stato e di governo alle quali quelle Costituzioni mettono capo; in questa sede si intende però cogliere il dato costituito dal fatto che in altri ordinamenti non si richiede per l'accesso a quella suprema carica un requisito di età così alto quale quello richiesto dalla nostra Costituzione.

Per questi motivi con questa proposta di legge costituzionale si propone una riduzione del limite di età attualmente previsto dall'articolo 84, primo comma, della Costituzione a quaranta anni; l'approvazione di questa proposta consentirà di ampliare la platea dei possibili futuri candidati ciò che non può non essere valutato positivamente nel quadro di un rinnovamento della dirigenza politica del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda di diritti civili e politici ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2411
Lire 500